

Prot. CF 221090/2023

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 20 Novembre 2023)

L'anno duemila ventitré il giorno di giovedì venti del mese di Novembre alle ore 9.07 previa convocazione alle ore 8.30 nell'aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio: Emiliano Orlandi .

Assolve le funzioni di Segretario E.Q. Area di Raccordo Politico Istituzionale Patrizia Colantoni delegata dal Direttore del Municipio Roma V.

Il Vice Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 9 Consiglieri:

Ferrari Mauro, Mattana Maurizio, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Orlandi Emiliano, Piattoni Fabio, Pietrosanti Marco, Platania Agostino e Toti Marco.

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi Elena, Buttitta Giampiero, Cammerino Eva Vittoria, Di Cagno Olga, Di Cosmo David, Di Francia Alessandra, Fioretti Antonella, Marocchini Mauro, Noce Marilena, Pacifici Walter, Piccardi Massimo, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, Riniolo Filippo e il Presidente del Municipio Caliste Mauro.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il Vice Presidente rinvia al secondo appello.

Eseguito l'appello alle ore 9.38 risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri: Antinozzi Elena, Di Cagno Olga, Di Francia Alessandra, Ferrari Mauro, Marocchini Mauro, Mattana Maurizio, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Noce Marilena, Orlandi Emiliano, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Pietrosanti Marco, Platania Agostino, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, Riniolo Filippo e Toti Marco.

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta Giampiero, Cammerino Eva Vittoria, Di Cosmo David, Fioretti Antonella, Piccardi Massimo, e il Presidente del Municipio Caliste Mauro.

Il Vice Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Antinozzi Elena, Di Francia Alessandra e Marocchini Mauro invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(omissis)

Oggetto: Espressione di parere ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione Prot. RC/29060/2023 recante: "Approvazione del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale". (Dec. G.C. n. 91 del 26 ottobre 2023).

Il Vice Presidente del Consiglio comunica che è pervenuto un emendamento aggiuntivo in forma di Ossevazioni a firma dei Consiglieri Mattana, di Francia, Toti, Buttitta, Pietrosanti, Poverini, Di Cagno, Procacci e Riniolo, di seguito riportate:

Il Consiglio del Municipio Roma V nell'esprimere parere riguardo la Proposta di Deliberazione in oggetto, pone le seguenti osservazioni, divise in base agli articoli del regolamento oggetto di approvazione così come di seguito, che si invita a valutare:

ARTICOLO 3

comma 4 modificare:

Gli impianti sportivi di Roma Capitale sono classificati in:

IMPIANTI DI COMPETENZA DIPARTIMENTALE

<u>impianti di tipo A – grandi impianti :</u>

impianti sportivi abilitati allo svolgimento di manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale secondo le norme delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI con spazi per il pubblico.

impianti di tipo B.1:

impianti che sono in attività da almeno cento anni

impianti di tipo B.2:

impianti che hanno una superficie di attività di almeno 1.200 mq e almeno uno spazio della seguente tipologia:

- a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo B.3:

impianti dotati di più di 3 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia:

- a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo B.4:

piscine monofunzionali non annesse agli istituti scolastici

IMPIANTI DI COMPETENZA MUNICIPALE

impianti di tipo C.1:

impianti dotati di non più di 4 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia:

- a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo C.2:

impianti che hanno meno di 3 spazi di attività sportiva e spazi per servizi di supporto

impianti tipo C.3:

piscine monofunzionali annesse agli istituti scolastici

impianti tipo C.4:

impianti sportivi realizzati negli spazi degli edifici scolastici

AGGIUNGERE NELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Bocciodromi così come definiti, normati e classificati dalle delibere AC n. 70/2020 e 52/2021 **aggiungere comma 4 bis:**

La tipologia così individuata dovrà essere utilizzata per differenziare la disciplina della durata della concessione (art.6), della misura del canone (art. 5), dei requisiti di partecipazione (art. 7), degli obblighi del concessionario (art. 14).

commi 5-6-7-8-9- eliminare

ARTICOLO 4

comma 4 aggiungere:

Per gli impianti di competenza municipale potranno essere adottate, qualora ne esistano le condizioni, le procedure previste per gli appalti sotto soglia come individuati dal codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10

comma 1 aggiungere:

Di tale onere si dovrà tener conto nella determinazione del canone dovuto dal concessionario

comma 5 aggiungere:

Qualora la riduzione o l'eliminazione del canone dovuto non sia sufficiente a coprire le spese sostenute dal concessionario, l'amministrazione capitolina si farà carico di rimborsare il restante o di rideterminare gli anni di concessione in funzione del piano di fattibilità economica presentato in precedenza.

ARTICOLO 13

Eliminare Comma 2 Comma 3

ARTICOLO 14

Aggiungere Art. 14 bis

- 1. Il Dipartimento di Roma Capitale competente per lo sport e i Municipi ispirano la loro azione nei rapporti con gli affidatari degli impianti sportivi ai principi generali di imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità in particolare:
 - a. Principio del risultato: Roma Capitale e i soggetti affidatari perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 - b. Principio della fiducia: l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 - c. Criterio interpretativo e applicativo: le disposizioni del codice e dei regolamenti capitolini si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato e della fiducia.
 - d. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento: nella procedura di selezione e di esecuzione della concessione Roma Capitale e gli affidatari si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
 - e. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, l'affidatario, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) f.Principio di tassatività delle cause di esclusione: le clausole di esclusione da prevedersi nel bando sono quelle tassativamente previste nel codice degli appalti; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

2. Gli affidatari hanno diritto

- a. di essere informati tempestivamente e in termine congruo rispetto alla complessità e in modo completo sulle istanze da essi presentate
- b. di prendere visione degli atti del procedimento
- c. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
- d. di illustrare il rendiconto annuale di cui all'art. 14 lettera f).
- 3. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

comma 1 lettera n modificare con:

per gli impianti di competenza dipartimentale provvedere a proprie cure e spese, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e

di tutte le sue pertinenze. Per gli impianti di competenza municipale si applica il disposto del comma 5 dell'articolo 10. Per tali interventi l'iter autorizzativo è disciplinato dall'articolo 10.

ARTICOLO 20

comma 2 aggiungere: o da altro soggetto incaricato dal concessionario ferma restando la responsabilità solidale di entrambi.

(omissis)

Fuori aula il Consigliere Poverini.

Il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Consiglieri Antinozzi Elena, Di Francia Alessandra e Marocchini Mauro invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa delibera.

Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente:

Presenti: 18 Votanti: 18 Maggioranza: 10

Favorevoli: 10 (Antinozzi Elena, Di Cagno Olga, Di Francia Alessandra, Ferrari Mauro, Mattana Maurizio, Orlandi Emiliano, Pietrosanti Marco, Procacci Tatiana, Riniolo Filippo, Toti Marco).

Contrari: 0

Astenuti: 8 (Marocchini Mauro, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Noce Marilena, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Platania Agostino e Rinaldi Daniele).

Le Osservazioni risultano approvate.

Pertanto la Delibera a seguito delle Osservazioni testè approvate risulta essere:

Espressione di parere ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione Prot. RC/29060/2023 recante: "Approvazione del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale". (Dec. G.C. n. 91 del 26 ottobre 2023).

Premesso

che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha trasmesso con nota Prot. RC/29130 del 26/10/2023 – acquisita al protocollo del Municipio Roma V al n. CF 205952 in data 27/10/2023, la proposta di cui all'oggetto per l'espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione, decorrenti dal 27/10/2023;

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni Consiliari del Municipio;

che trattandosi dell'espressione di un parere da rendere su una proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Considerato che in data 13/11/2023 le Commissioni Consiliari permanenti I e III del Municipio Roma V in seduta congiunta hanno espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Deliberazione;

Considerato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V DELIBERA

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione Prot. RC/29060/2023 recante: "Approvazione del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale". (Dec. G.C. n. 91 del 26 ottobre 2023).

Con le seguenti osservazioni, divise in base agli articoli del regolamento oggetto di approvazione così come di seguito, che si invita a valutare:

ARTICOLO 3

comma 4 modificare:

Gli impianti sportivi di Roma Capitale sono classificati in:

IMPIANTI DI COMPETENZA DIPARTIMENTALE

<u>impianti di tipo A – grandi impianti :</u>

impianti sportivi abilitati allo svolgimento di manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale secondo le norme delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI con spazi per il pubblico.

impianti di tipo B.1:

impianti che sono in attività da almeno cento anni

impianti di tipo B.2:

impianti che hanno una superficie di attività di almeno 1.200 mq e almeno uno spazio della seguente tipologia:

a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,

- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo B.3:

impianti dotati di più di 3 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia:

- a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo B.4:

piscine monofunzionali non annesse agli istituti scolastici

IMPIANTI DI COMPETENZA MUNICIPALE

impianti di tipo C.1:

impianti dotati di non più di 4 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia:

- a. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
- b. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro
- c. aree sussidiarie

impianti di tipo C.2:

impianti che hanno meno di 3 spazi di attività sportiva e spazi per servizi di supporto impianti tipo C.3:

piscine monofunzionali annesse agli istituti scolastici

impianti tipo C.4:

impianti sportivi realizzati negli spazi degli edifici scolastici

AGGIUNGERE NELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Bocciodromi così come definiti, normati e classificati dalle delibere AC n. 70/2020 e 52/2021 **aggiungere comma 4 bis:**

La tipologia così individuata dovrà essere utilizzata per differenziare la disciplina della durata della concessione (art.6), della misura del canone (art. 5), dei requisiti di partecipazione (art. 7), degli obblighi del concessionario (art. 14).

commi 5-6-7-8-9- eliminare

ARTICOLO 4

comma 4 aggiungere:

Per gli impianti di competenza municipale potranno essere adottate, qualora ne esistano le condizioni, le procedure previste per gli appalti sotto soglia come individuati dal codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10

comma 1 aggiungere:

Di tale onere si dovrà tener conto nella determinazione del canone dovuto dal concessionario

comma 5 aggiungere:

Qualora la riduzione o l'eliminazione del canone dovuto non sia sufficiente a coprire le spese sostenute dal concessionario, l'amministrazione capitolina si farà carico di rimborsare il restante o di rideterminare gli anni di concessione in funzione del piano di fattibilità economica presentato in precedenza.

ARTICOLO 13

Eliminare Comma 2 Comma 3

ARTICOLO 14

Aggiungere Art. 14 bis

- 1. Il Dipartimento di Roma Capitale competente per lo sport e i Municipi ispirano la loro azione nei rapporti con gli affidatari degli impianti sportivi ai principi generali di imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità in particolare:
 - a. Principio del risultato: Roma Capitale e i soggetti affidatari perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 - b. Principio della fiducia: l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 - c. Criterio interpretativo e applicativo: le disposizioni del codice e dei regolamenti capitolini si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato e della fiducia.
 - d. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento: nella procedura di selezione e di esecuzione della concessione Roma Capitale e gli affidatari si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
 - e. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, l'affidatario, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)
 - f. Principio di tassatività delle cause di esclusione: le clausole di esclusione da prevedersi nel bando sono quelle tassativamente previste nel codice degli appalti; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

2. Gli affidatari hanno diritto

- a. di essere informati tempestivamente e in termine congruo rispetto alla complessità e in modo completo sulle istanze da essi presentate
- b. di prendere visione degli atti del procedimento
- c. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
- d. di illustrare il rendiconto annuale di cui all'art. 14 lettera f).
- 3. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano

all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

comma 1 lettera n modificare con:

per gli impianti di competenza dipartimentale provvedere a proprie cure e spese, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo edi tutte le sue pertinenze. Per gli impianti di competenza municipale si applica il disposto del comma 5 dell'articolo 10. Per tali interventi l'iter autorizzativo è disciplinato dall'articolo 10.

ARTICOLO 20

comma 2 aggiungere: o da altro soggetto incaricato dal concessionario ferma restando la responsabilità solidale di entrambi.

(omissis)

Rientra in aula il Consigliere Poverini.

Dopodiché il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Consiglieri Antinozzi Elena, Di Francia Alessandra e Marocchini Mauro invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa delibera.

Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente:

Presenti: 19 Votanti: 19 Maggioranza: 10

Favorevoli: 11 (Antinozzi Elena, Di Cagno Olga, Di Francia Alessandra, Ferrari Mauro, Mattana Maurizio, Orlandi Emiliano, Pietrosanti Marco, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Riniolo Filippo, Toti Marco).

Contrari: 0

Astenuti: 8 (Marocchini Mauro, Medaglia Monia Maria , Meuti Mario, Noce Marilena, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Platania Agostino e Rinaldi Daniele).

La Delibera approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 44 per il 2023.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Emiliano Orlandi

IL SEGRETARIO F.to Patrizia Colantoni Si attesta che la presente deliberazione n. 44 del 20/11/2023 è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20/11/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Maria L'Occaso